



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 54 Del 24-04-20

Oggetto: MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONCORSI E DELLE ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Casciotti Antonietta	Sindaco	P
Cicarelli Alessandra	Assessore	P
Pulcini Simone	Assessore	P
Di Matteo Francesca	Assessore	P
Cichetti Paolo	Assessore	P
Colonnelli Nicolino	Assessore esterno	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Casciotti Antonietta in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Piro Emilia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area e/o Ufficio interessato e dal Responsabile dell'Area Economia e Finanza in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

l'art. 35 del d. lgs 165/2001 stabilisce al comma 7 che gli enti locali - disciplinino le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;

- ai sensi dell'art. 89 del d. lgs 267/2000, la potestà regolamentare dell'ente locale si esercita in conformità allo Statuto ed in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

Richiamati:

- l'art. 9 della L. n. 3/2003 prevede che “a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in

materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione

pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità

e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli

enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria

dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da

altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”;

- l'art. 3, comma 61 della L. n. 350/2003 prevede che, nelle more dell'adozione del predetto

regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità

approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

- l'art. 14, comma 4 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in

legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le

amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono

effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della L. n. 350/2003,

anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

- l'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 125 del 30 ottobre 2013, stabilisce che “ Per le amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,

DELIBERA DI GIUNTA n. 54 del 24-04-2020 - Pag. 2 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA

comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e'
subordinata alla
verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i
vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni
a
tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee
necessita'
organizzative adeguatamente motivate”;
- l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 101 del 31
Agosto
2013, convertito nella L. n. 125/2013 il quale dispone che: “Per prevenire fenomeni di
preariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie
graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita
l'applicazione
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma
restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli
idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”.

Considerato che:

- il D.L 90/2014, all’art. 3, comma 5 ter dispone che “alle amministrazioni
di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di
competenza dello stesso”. In tal modo viene estesa anche agli enti locali la regola (di
cui al richiamato art. 4, comma 3, del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013) valida per lo Stato secondo cui
prima di avviare la procedura concorsuale è necessario esaurire le proprie graduatorie,
salvo comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate. Di
conseguenza anche l’ente locale nel caso in cui non disponga di proprie graduatorie
valide, può utilizzare le graduatorie di altri enti (cfr. i sopracitati artt. 14, comma 4-bis
del D.L. 95/2012 e 3, comma 61 L.350/2003);

Rilevato che, ai sensi del sopra richiamato art. 3, comma 61 della L. n. 350/2003, per
un
corretto e legittimo utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato di altro ente sia
per
assunzioni a tempo indeterminato che per assunzioni a tempo determinato, occorre il
previo
convenzionamento tra le amministrazioni interessate;

Accertato che in ordine al momento in cui detto accordo tra enti debba avvenire, la
giurisprudenza è concorde nel ritenere che lo stesso possa intervenire anche
successivamente
all’approvazione della graduatoria cui attingere, ma comunque prima del suo utilizzo;

Evidenziato che, oltre al rispetto dei principi generali e della normativa in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di graduatoria di altro ente postula altresì il rispetto dell'art. 91, comma 4 del d.lgs 267/2000, secondo cui non è possibile utilizzare gli idonei delle graduatorie di un pubblico concorso per posti istituiti o trasformati successivamente al concorso medesimo, nonché l'omogeneità tra il posto richiesto e quello della graduatoria con riguardo al profilo, categoria professionale e regime giuridico;

Vista in proposito anche la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.5/2013 nella quale si sottolinea che le pubbliche amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni, in luogo di apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

Richiamato l'art. 1, comma 361 in combinato disposto con il comma 365, della Legge 145/2018, il quale aveva sostanzialmente inibito il ricorso allo scorrimento di graduatorie relative a concorsi banditi a partire dall'1.1.2019, statuendo che :
“comma 361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.”
“comma 365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge [n.d.r. 1.1.2019]”;

Richiamata la legge di Bilancio nr. 160/2019, la quale invece all'art. 1 commi 147 e ss. ha ripristinato la possibilità di scorrimento delle graduatorie relative a concorsi banditi a partire dall'1.1.2019, le quali dunque non sono più utilizzabili esclusivamente per la copertura dei posti indicati nel bando, ha prorogato i termini di validità delle graduatorie esistenti a partire dal quelle approvate nel 2011 ed infine ha statuito che a partire 1 gennaio 2020 le nuove graduatorie sono valide non più per tre anni ma solo per due anni dalla data di

pubblicazione

delle stesse: “ 147. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

149. All’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti:”due anni dalla data di approvazione”;

Dato atto che l’amministrazione nel determinarsi per l’utilizzo di graduatorie vigente in luogo dell’indizione di una procedura concorsuale è tenuta comunque a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che devono presidiare ogni procedura di scelta della parte contraente nell’ambito del rapporto di lavoro in ossequio al disposto di cui all’art. 97 della Costituzione, del quale costituisce diretta promanazione l’art. 35 del D.Lgs 165 /2001, comma 3 laddove dispone che “le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi : a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento”;

Richiamata la legge nr. 8/2020 di conversione del D. L. nr. 162/2019 articolo 17 comma 1 – ter;

Ritenuto necessario, pertanto, predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l’individuazione della graduatoria concorsuale da utilizzare da parte di questa amministrazione comunale, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

Ritenuto necessario apportare al vigente Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione modificazioni ed integrazioni mediante l'inserimento di specifico articolato che stabilisca criteri e modalità per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti da impiegare per far fronte a necessità assunzionali;

Visti i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si riportano integralmente nel presente atto:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 12-03-2020

Il Responsabile del servizio

ZARROLI ERMINIA

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

1 - di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 - di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, le seguenti modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione:

a) inserendo all'art. 2 "Norme generali di accesso" le lettere e ed f:
"mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. Nr. 165/2001" ed "utilizzo delle graduatorie approvate da altri enti pubblici in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire"

e rinumerando come segue l'art.2:

"1. L'assunzione dei dipendenti e l'accesso ai singoli profili o figure professionali delle categorie previste dall'organigramma dell'Ente avvengono per:

- a) concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami;
- b) ricorso al Centro per l'impiego secondo le modalità indicate nei commi successivi;
- c) corso – concorso pubblico;
- d) progressione verticale;
- e) mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. Nr. 165/2001;
- f) utilizzo delle graduatorie approvate da altri enti pubblici in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire;

b) inserendo i seguenti nuovi articoli (6 bis e 6 ter):

Art. 6 bis "Presupposti per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti"

1. L'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni previste nei successivi articoli.

2. Le motivazioni alla base di tale scelta dovranno essere contenute nel piano del fabbisogno approvato dalla Giunta Comunale e potranno essere ricercate

DELIBERA DI GIUNTA n. 54 del 24-04-2020 - Pag. 6 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA

nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

3. L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) assenza di graduatorie valide nel Comune di Alba Adriatica per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza o, in caso di assunzioni per più di una unità, incapacienza della graduatoria vigente a coprire le assunzioni a seguito di scorrimento;
- b) piena corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende coprire con quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;
- c) i posti di cui si prevede la copertura non siano stati istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria;
- d) accordo, con stipula di apposita convenzione, che potrà avvenire:
in caso di assunzione a tempo indeterminato da parte del Comune di Alba Adriatica sino a quando non ha inizio la prima delle prove di esame previste nel bando di concorso. Nel caso in cui nel bando di concorso sia prevista una prova preselettiva, sino a quando non ha inizio la prova preselettiva;
in caso di assunzione a tempo determinato da parte del Comune di Alba Adriatica, anche dopo l'approvazione della graduatoria;

Art. 6 ter "Modalità di utilizzo delle graduatorie di altri enti"

In caso di richiesta preventiva all'inizio della prima delle prove di esame previste nel bando di concorso o della prova preselettiva, il Comune di Alba Adriatica stipula con l'Ente o gli Enti interessati un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale con indicazione della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria o per il solo utilizzo della stessa.

In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, l'individuazione avviene nel seguente modo:

- a) pubblicazione, per un periodo non inferiore a 10 giorni - salvo oggettiva urgenza esplicitata nel provvedimento di avvio della procedura che giustifichi un termine più breve - nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito web e nell'Albo pretorio on-line dell'Amministrazione Comunale, di apposito avviso di disponibilità, da parte degli altri enti, a concedere l'utilizzo, previo accordo, di proprie graduatorie di merito a tempo indeterminato per l'assunzione a tempo determinato per il tempo pieno o parziale e la categoria professionale del posto che si intende coprire;
- b) comunicazione dell'avviso ai Comuni della Provincia di Teramo, nonché agli altri enti che verranno individuati in sede di indizione della procedura;
- c) manifestazione da parte degli altri enti della propria disponibilità a concedere l'utilizzo della propria graduatoria per l'assunzione del personale ivi collocato in posizione utile, entro il termine all'uopo assegnato;
- d) nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la disponibilità all'utilizzo delle proprie graduatorie si procederà alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità:
- Criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell'Ente:
 1. graduatorie di ente pubblico appartenente alla Provincia di Teramo;
 2. graduatorie di ente pubblico appartenente alle altre Province della

Regione Abruzzo;

3. graduatorie di ente pubblico appartenente alle Regioni confinanti con la Regione Abruzzo (Lazio, Marche e Molise);

4. graduatorie di ente pubblico appartenente alle altre Regioni d'Italia;

Nel caso di presenza di più graduatorie, a parità di priorità verrà data la preferenza alla graduatoria dell'Ente appartenente al comparto Funzioni Locali. In caso di ulteriore parità verrà utilizzata la graduatoria approvata in epoca più recente.

e) individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore,

mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato

un termine di 5 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione, salvo oggettiva urgenza esplicitata nel provvedimento di avvio della procedura che giustifichi un termine più breve.

d) qualora la graduatoria come sopra individuata non sia sufficiente, in rapporto alle unità

da assumere, si procederà, dopo aver effettuato lo scorrimento della stessa, allo scorrimento ed utilizzo delle altre graduatorie presenti nel medesimo ambito territoriale.

Qualora, invece, in un ambito territoriale non vi siano graduatorie o quelle utilizzate non

siano sufficienti, si attingerà dal successivo altro ambito territoriale, e così a seguire, nel

rispetto del criterio territoriale di cui sopra.

2 – di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai

capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n 267.

3 - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Prof.ssa Casciotti Antonietta

Il Segretario Generale
Dott.ssa Piro Emilia

La presente Deliberazione:

- viene pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa, in data odierna, nell'elenco, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

() - diventa esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

() – diventa esecutiva decorso il termine di giorni dieci dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Alba Adriatica, li 28/04/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Piro Emilia